



BRAVO ANGELO!

di Ermanno Baldassarre

Ha ragione Ettore Tacchini quando afferma che viene da sorridere sentendo parlare di partito degli avvocati. Probabilmente non esiste, ma quand'anche fosse reale, certamente sarebbe il peggiore operante in Italia.

Tanto sono abili i magistrati a tutelare le loro posizioni (è un complimento), quanto l'Avvocatura è cronicamente incapace di mettere mano a sé stessa. Prova ne è che, nonostante il susseguirsi al dicastero della Giustizia di prestigiosi colleghi, siamo ancora a lamentarci, parlando perennemente addosso, della mancata riforma della legge professionale che, è bene rammentarlo, data 27 novembre 1933!

Nè pare che gli attuali rappresentanti della nostra categoria seduti nell'emiciclo di Montecitorio e a Palazzo Madama facciano intravedere qualcosa di buono per il futuro (e, purtroppo, non ci fanno fare bella figura Taormina e Pecorella).

Motivo di legittimo orgoglio e di soddisfazione sono invece i riconoscimenti ricevuti da Angelo Capelli per l'articolo "È l'ora della verità". Infatti la sua lucidità disamina sull'atteggiamento tenuto dall'Unione delle Camere Penali successivamente alla riforma della difesa d'ufficio (vedi DR n.33) è stata talmente apprezzata da essere ripresa integralmente sui notiziari di Taranto e di Torino, nonché sulla Rassegna degli Avvocati Italiani, organo ufficiale della Associazione Nazionale Forense. Complimenti. Non posso, infine, che scusarmi con i lettori ed i collaboratori per i numerosi refusi presenti nell'ultimo numero. Ma, si sa, la fretta è nemica della precisione.

L'AVVOCATURA ITALIANA AL XXVI CONGRESSO FORENSE

di Pier Enzo Baruffi

Dopo la pausa estiva, e nonostante soffino in tutto il mondo preoccupanti venti di guerra in conseguenza degli orribili atti di terrorismo che hanno colpito gli USA, la vita politica italiana si è infiammata su temi attinenti la materia giudiziaria: mi riferisco alla disciplina dei reati societari e delle rogatorie internazionali, approvata recentemente dal Parlamento

Lo scontro tra maggioranza di governo, che ha voluto modificare la normativa esistente, e l'opposizione è stato altissimo ed ha raggiunto livelli di estrema virulenza che sono andati ben oltre la normale dialettica parlamentare, e si sono acuiti dopo gli interventi di autorevoli magistrati che hanno contestato le nuove norme. Naturalmente anche i magistrati, come tutti i cittadini, hanno il diritto di esprimere liberamente la loro opinione, ma non possono pretendere che il Parlamento legiferi secondo la loro volontà o, ancora peggio, decidere di non applicare leggi ritenute errate.

Con ciò non voglio esprimere giudizi di merito su queste controverse questioni, che sono di difficile interpretazione per gli addetti ai lavori (figurarsi, perciò, come potranno apparire all'opinione pubblica, frastornata da tanto clamore), né sulle posizioni assunte dagli opposti schieramenti politici: mi sembra, però, di poter affermare che ancora oggi in Italia temi attinenti l'amministrazione della giustizia sono visti come strumento di lotta politica.

L'utilizzo, più o meno distorto, della giustizia ai fini di lotta politica non è una novità ed è accaduto anche altrove.

Ma il fatto che in Italia tali questioni infiammino il dibattito politico, uscendo spesso dai loro normali binari, dimostra non solo che non si è ancora affermato un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione, ma soprattutto che non è per niente chiaro il principio della separazione dei poteri, cardine di ogni ordinamento liberale e democratico.

Il rischio è che l'acceso dibattito su questi, peraltro

segue a pag.2

ordinamento professionale: improrogabile la riforma

di Ettore Tacchini *

La richiesta di Antonio Galli di un intervento sul tema dell'imminente Congresso Nazionale Forense mi ha colto di ritorno dall'ultima assemblea dell'Unione Triveneta degli Ordini, assemblea alla quale sono stato cortesemente invitato quale presidente della neonata Unione Lombarda, e nel corso della quale (come sempre avviene con i colleghi del Nord-Est) sono stati affrontati con concreta vivacità gli argomenti all'ordine del giorno e segnatamente l'orientamento da assumere circa i temi del Congresso di Firenze e le modifiche dello statuto dell'OUA.

La sensazione comune è che l'avvocatura stia vivendo un momento di confusa preoccupazione, vuoi per la esasperazione di contrasti (che ci si augurava, se non superati, almeno sopiti) fra le varie associazioni forensi, vuoi per le crescenti difficoltà che affronta la professione forense, da quasi settant'anni regolata da una legge a dir poco obsoleta, del tutto inadeguata al presente e, comunque, incapace di assumere un suo ruolo all'interno delle istituzioni.

Dopo la deludente, fallimentare esperienza del Congresso di Napoli, risoltosi in una passerella d'autorità più o meno consapevoli del luogo e dell'auditorio in cui si esibivano ma soprattutto affatto estranee ai temi congressuali, affrontati solo negli ultimi minuti con una mozione coincidente con quella predisposta dai delegati di

segue a pag.3

**IL PROSSIMO 22 NOVEMBRE SI TERRÀ
PRESSO LA SALA TRAINI DEL
CREDITO BERGAMASCO L'ASSEMBLEA
DEGLI ISCRITTI. SI PREGA VIVAMENTE
DI PARTECIPARE**

Sommario

• La vignetta <i>di Silvana Capelli</i>	pag. 4
• Suite Bergamasque Opus 21 <i>di Claude Debussy</i>	pag. 5
• Una breve storia dell' O.U.A. <i>di Sergio Paparo</i>	pag. 6
• Brescia: esame di abilitazione con "numero chiuso"? <i>di Claudia Testa</i>	pag. 8
• Idee a Rovescio <i>di Bracotone</i>	pag. 9
• Gran successo della festa d'estate <i>di Raffaella Lusvardi</i>	pag. 10
• Iniziative in corso <i>di Roberto Mazzariol</i>	pag. 13
• L'Angolo della poesia <i>a cura di Franco Offredi</i>	pag. 14
• Il Rovescio del Diritto <i>a cura di Froff</i>	pag. 15
• Mina al governo <i>di Renato D'Auria</i>	pag. 16
• Recensioni, novità, notizie	pag. 17
• Società tra Avvocati <i>di Maurizio de Tilla</i>	pag. 18

Diritto e Rovescio

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Comitato di Redazione: Stefania Baranca; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Raffaella Lusvardi; Paolo Monari; Aldo Rivoltella;

Hanno collaborato a questo numero: Luciano Andreucci; Pier Enzo Baruffi; Silvana Capelli; Renato D'Auria; Maurizio de Tilla; Mario Giannetta; Eugenio Ginoulhiac; Raffaella Lusvardi; Roberto Mazzariol; Franco Offredi; Emidio Panajia; Sergio Paparo; Ettore Tacchini; Claudia Testa.

Questo numero è stato stampato in 1500 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed ai praticanti avvocati, iscritti al Sindacato;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.S.T.A.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 05.10.2001)

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

continua da pag. 1

non marginali, argomenti, distolga l'attenzione dal grande tema della riforma del nostro sistema giudiziario, da troppo tempo - ma inutilmente - all'ordine del giorno dei vari governi.

Né il programma del nuovo Ministro di Giustizia, illustrato in Parlamento prima dell'estate, lascia bene sperare: si fa prevalente riferimento ad un recupero di efficienza, peraltro indispensabile, senza neppure indicare i mezzi e le risorse disponibili e, come bene è stato rilevato nel comunicato ampiamente critico del Segretario Generale di A.N.F. Michelina Grillo, senza neppure un cenno al ruolo ed al contributo degli avvocati.

Da qui deriva la necessità che da parte nostra non si subisca passivamente e si cerchi di intervenire per responsabilizzare il potere politico: certo non è facile, ma bisogna cogliere tutte le occasioni possibili e la più vicina ci è fornita dal XXVI Congresso forense che si terrà a Firenze a fine ottobre.

È allora necessario che a questo appuntamento l'avvocatura dia, innanzitutto, dimostrazione di compattezza e di unità, tanto più necessarie, quanto più si è ingolfata la nostra categoria.

Negli ultimi tempi il numero degli iscritti all'Albo è in espansione vertiginosa: sono circa 120.000 gli iscritti e il loro aumento è continuo.

Questo significa che si riducono gli spazi di esercizio della professione (in termini più crudi "di mercato") e contemporaneamente aumenta l'atomizzazione della categoria, con spinte sempre più accentuate di anarchismo e disgregazione, per cui ognuno è portato a badare a sé stesso.

La difficoltà delle associazioni forensi di tipo generale, come la nostra, nell'acquisire nuovi iscritti e nel mantenere gli esistenti è un aspetto di questa situazione.

Ma proprio da qui emerge l'esigenza di una "guida politica", riconosciuta e unitaria della nostra categoria. Queste considerazioni avevano portato i colleghi più attenti e sensibili (che sono sempre una minoranza) a ricercare un idoneo strumento di rappresentanza generale che, dopo anni di accesi dibattiti, era stato individuato nel Congresso Forense e nell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Questi nuovi strumenti hanno fatto fatica a decollare e, spesso, hanno deluso le speranze e le aspettative in loro riposte.

Ma prima di arrivare a conclusioni definitivamente negative è necessario che gli avvocati, le loro associazioni ed istituzioni, si domandino che cosa hanno fatto perché la situazione fosse diversa.

La risposta è abbastanza facile: la

stragrande maggioranza dei colleghi (cioè almeno il 90%) si disinteressa sostanzialmente di questi problemi, rifugge non solo dall'impegno diretto ma addirittura dall'elementare dovere di informazione e conoscenza, limitandosi a dolersi delle disfunzioni della giustizia e dei giudici, quasi che gli avvocati non abbiano (e non debbono avere, dico io) un loro peso e conseguenti responsabilità.

Insomma, se vogliamo che siano fatte riforme degne di questo nome (a partire dalla nostra legge professionale, dall'ordinamento giudiziario, dalle società professionali, ecc.) dobbiamo discutere approfonditamente nel nostro interno e poi assumere deliberati che, unitariamente, devono essere portati all'esterno.

Diversamente saremo destinati ad essere ignorati o, nella migliore delle ipotesi, ad essere strumento di questa o quella forza politica, a seconda degli interessi contingenti.

A.N.F. ha ampiamente dibattuto nel proprio interno i principali temi ed argomenti e porterà al Congresso di Firenze il proprio contributo di idee e di proposte, tra cui quelle relative alle modifiche statutarie. A tal proposito si deve affermare con forza che il prossimo Congresso è la sede deputata per decidere, una volta per tutte, sul tema della rappresentanza politica della categoria e sugli strumenti più idonei per realizzarla. Perciò va respinta la proposta dell'AIGA (condivisa dalle Camere Penali) di convocare un congresso straordinario che si occupi di tali problemi perché essa rappresenta il "cavallo di Troia" per scardinare, e non per migliorare, l'attuale situazione. Il Congresso deve approvare, altresì, il testo definitivo della nuova legge professionale che tenga conto di tutto quanto è emerso negli ultimi tempi in tema di nuove modalità d'esercizio della professione (vedi società professionali, internet, deontologia, ecc.) e sia sottoposto all'approvazione del Parlamento; deve dare precisi indirizzi all'O.U.A. e, per quanto di competenza, al CNF sugli altri aspetti riguardanti l'amministrazione della Giustizia; deve, infine, eleggere i delegati all'Assemblea dell'O.U.A. scegliendoli tra i più qualificati e rappresentativi colleghi dei vari distretti che diano affidamento anche per l'impegno e la partecipazione. Se ciò avverrà il Congresso, che vede la partecipazione di delegati appartenenti a tutti gli ordini d'Italia (ad eccezione di quelli di Roma e Vercelli) rappresenterà un momento importante per l'affermazione dei valori e del prestigio dell'avvocatura italiana.

Pier Enzo Baruffi

continua da pag. 1

Lombardia, Triveneto, Piemonte e Liguria, ci si augurava che i due anni successivi avrebbero importato un più incisivo ruolo dell'OUA e una ricompattazione delle componenti dell'avvocatura, così che il nuovo Congresso potesse affrontare in concreto il tema antico del ruolo dell'avvocatura quale garante dei diritti del cittadino.

Ciò purtroppo non è avvenuto: anzi, il riconoscimento legislativo di una associazione privata quale l'Unione delle camere penali, l'incapacità dell'OUA di raggiungere e sensibilizzare l'intera avvocatura e di conseguire risultati concretamente apprezzabili, l'autonoma strada intrapresa da altre associazioni di rilievo nazionale quali l'AIGA, hanno invece accentuato le differenze fra le diverse componenti dell'avvocatura che così si presentano disomogenee all'appuntamento di Firenze, quando invece appare vitale presentare un fronte unito.

Mi viene da sorridere, infatti, quando qualcuno parla di partito degli avvocati: è esperienza comune come i nostri colleghi, una volta eletti al parlamento, dimentichino con una velocità davvero sorprendente la professione sino ad allora svolta ed i problemi che la interessano, estranei e sordi all'accorato richiamo che viene loro rivolto da chi opera tutti i giorni nei palazzi di giustizia.

Lo scorso numero di questo giornale ospitava due interventi di segno opposto circa la funzione e la necessità di mantenere in vita l'Organismo unitario dell'avvocatura: Organismo che, nato con la funzione di integrare l'attività del Consiglio Nazionale Forense e di affiancare, supportandola, l'attività degli Ordini, ha, nella realtà, privilegiato una azione prevalentemente se non esclusivamente politica dimenticando il contatto con la base e l'urgenza di efficaci interventi immediati a tutela delle ragioni dell'avvocatura.

L'OUA deve invece riprendere la funzione di assistenza all'azione degli Ordini, senza pretese di primogenitura (sfociate addirittura in atteggiamenti infantili) ma conquistandone l'appoggio tenendo per altro conto, senza invidia ma apprezzandone le finalità positive per l'avvocatura, di posizioni acquistate sul campo da altre associazioni, con le quali coordinarsi tenendo conto del settore professionale che le stesse rappresentano: senza sostituirsi alle stesse e senza occupare gli spazi che istituzionalmente spettano al Consiglio Nazionale Forense; meglio ancora, coordinandosi con le Unioni regionali che si stanno rivelando come gli strumenti più efficaci per affrontare concretamente i temi e gli argomenti di più viva attualità per l'esercizio della professione.

Fra i temi del Congresso, qualcuno avrebbe voluto presente quello sulla rappresentatività politica dell'avvocatura, così da porre in discussione la natura stessa e la finalità dell'Organismo unitario alla luce degli atteggiamenti di aperta dissociazione (vedi la decisione dell'Ordine di Roma e, sembra, di Genova, di non partecipare al congresso) o di disconoscimento formale: per quanto mi concerne, mi auguro che l'argomento trovi spazio - se mai, modesto - nella sola sessione sulle modifiche statutarie, per evitare il ripetersi di quanto accaduto a Napoli due anni or sono: modifiche statutarie sulle quali l'Unione Lombarda ha convocato per il 5 ottobre l'Assemblea dei presidenti degli Ordini con la contestuale presenza dei delegati al congresso, così da predisporre un documento per quanto possibile unitario sulla scorta di quanto ha già fatto il Triveneto; unione che si è già pronunciata, in occasione di un incontro a Bergamo, esprimendo favore di massima per il mantenimento dell'incompatibilità fra componente di Consiglio dell'Ordine e

delegato OUA mentre ha ribadito la necessità della riforma delle modalità di elezione dei delegati al congresso, al fine di garantire una più consistente e partecipata piattaforma elettorale che valga a conferire agli eletti una vera rappresentatività dell'Ordine di appartenenza.

Quanto agli altri temi congressuali, temi il cui esame mi auguro possa rappresentare il momento prevalente se non essenziale delle giornate fiorentine, confermo la nota visione pragmatica delle cose anticipando vivo interesse per quello di apertura "avvocati oggi", pur non potendo negare importanza agli altri argomenti, l'"effettività dei diritti" (che affronterà in particolare le diverse problematiche legate soprattutto alla tutela stragiudiziale e alle forme alternative di soluzione delle controversie) e "un impegno responsabile".

L'evoluzione sempre più accentuata e apparentemente inarrestabile dei modelli di esercizio professionale richiede infatti una risposta dell'avvocatura altrettanto tempestiva e puntuale, sia in termini di riforma dell'ordinamento professionale che di presenza delle rappresentanze istituzionali e associative: riforma e presenza che devono tenere conto della necessità di non dimenticare i modelli tradizionali dell'esercizio della professione regolamentando peraltro quelli più nuovi, nel doveroso rispetto della specificità della professione forense e della dignità e del decoro dell'esercizio professionale.

Solo così sarà possibile adattare alle nuove esigenze gli strumenti già esistenti e di idearne di nuovi tali da consentire una risposta efficace alle sollecitazioni del nuovo mercato e della nuova economia; strumenti quali Internet, la cui utilizzazione dovrà essere regolamentata per evitarne gli eccessi (spesso divertenti ma sempre contrari alla dignità e al decoro), senza demonizzarne la funzione, e l'informatizzazione giudiziaria, in vista dell'adozione di un processo, quello telematico, che appare come una delle residue speranze di accelerazione dei tempi del giudizio e di recupero di una almeno accettabile efficienza del sistema giustizia nel Paese.

E' notizia di questi giorni che verrà portata al Congresso di Firenze per l'approvazione la proposta del CNF della riforma dell'art. 17 del Codice Deontologico in tema di pubblicità e informazione: tema delicatissimo, sul quale l'Unione Lombarda si è già pronunciata nell'incontro di Bergamo raccomandando al CNF una prudenza subordinata alla conoscenza del parere in proposito di tutti gli Ordini italiani, per evitare fughe in avanti per qualcuno ormai inevitabili ma che a mio sommo avviso porteranno a un degrado ancora più marcato nell'esercizio della professione.

Per contro, l'avvocatura dovrà rendersi conto della necessità che venga istituzionalizzata la formazione permanente, accettandone l'obbligatorietà così da non offrire il fianco alle critiche che da più parti vengono mosse, spesso purtroppo fondatamente, ad un esercizio professionale superficiale e modesto, non al passo con i tempi, legato a forme e modelli che della tradizione non hanno il pregio culturale ma solo il carattere d'abusata consuetudine.

Partiamo quindi per Firenze: con lo stesso spirito con cui chi scrive, (quasi negli stessi giorni ma, ahimè!, 35 anni or sono) partiva per portare un modesto contributo alla rinascita di quella città, sconvolta dalla furia devastatrice dell'Arno....

Ettore Tacchini

** Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e dell'Unione Lombarda degli Ordini*



**IL MINISTRO CASTELLI VISTO DA SILVANA CAPELLI.
PER RICORDARGLI CHE, NEL MONDO DELLA GIUSTIZIA,
ESISTONO ANCHE GLI AVVOCATI**

SUITE BERGAMASQUE OPUS 21

1 - PRELUDE

Gli errori di stampa della Suite opus 20 sono scesi a sei. Segnalo solo quelli più curiosi: il "Clair de lune", che diventa "Clair del lunedì" (e la domenica?), il "Congresso" (Nazionale Forense) che si trasforma in un internettiano "Connesso").

Per il resto non posso che rilevare la eccessiva importanza grafica che si dà alle mie noterelle. Ringrazio, ma l'enfasi si addice più a Wagner che a Debussy.

2 - MENUET

Si sostiene da molti che gli avvocati sono troppi. Mi parrebbe più esatto dire che gli avvocati impreparati alle nuove richieste del mercato sono troppi e male organizzati. Franjo Grande Stevens, allora presidente del C.N.F. (quindi molti anni fa), affermava che gli avvocati non erano troppi e che il mercato ne avrebbe richiesto un numero molto maggiore. Si può anche condividere l'opinione che il loro numero sia aumentato con eccessiva velocità e che il livello di tutela deontologica si sia abbassato, non garantendo il consumatore. Ma la richiesta di un tecnico nell'interpretazione delle leggi, che fornisca ai cittadini le indicazioni necessarie per navigare nel "gurgite vasto" della normativa nazionale e internazionale, è sempre più massiccia e pressante. Tanto è vero che si moltiplicano le attività di professionisti, non giurisperiti, specializzati in singoli rami della legislazione, ma sprovvisti di una preparazione generale assolutamente necessaria per la visione non settoriale, e

quindi incompleta, dei problemi legati all'interpretazione e alla applicazione delle leggi. Senza contare che solo gli avvocati sono specificamente e culturalmente preparati ad individuare i punti di crisi, che potrebbero sfociare nel contenzioso. Giudiziale e no.

Quello che manca agli avvocati italiani è una preparazione più specifica per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Nonchè un'organizzazione degli studi che offra un servizio completo al cliente: dalla difesa penale all'assistenza fiscale, dalla consulenza matrimoniale alla tutela dei diritti reali, e così via.

La necessità di creare grossi studi strutturati è quindi l'avvenire della professione legale, che non può più essere parcellizzata e personalizzata come sino ad oggi è stata. Ai giovani spetta di batterli per il cambiamento necessario alla loro sopravvivenza professionale. I non più giovani non li lascino soli.

3 - CLAIR DE LUNE

Il mio solito amico bergamasco (quello che esegue la suite nello splendore estivo di un campo di grano maturo) mi ha mandato il nuovo albo degli avvocati, spendendo un patrimonio per l'affrancatura del ponderoso plico, e ha segnalato alcune manchevolezze.

Osservazione preliminare è che l'albo dovrebbe essere aggiornato subito dopo il rinnovo del Consiglio e non alla vigilia della scadenza del mandato. Altrimenti per quasi due anni si dovrà consultare un albo in cui i dati non corrispondono più alla realtà.

Basterebbe ritardare di sei mesi la prossima ristampa per evitare l'inconveniente.

Eccomi alle inesattezze: l'indicazione di Domenico Ruggerini quale rappresentante del Distretto nel Consiglio Nazionale Forense, quando da circa un anno il suo posto è stato preso da Pier Luigi Tirale; la mancata segnalazione che Carlo Dolci è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza; l'indicazione di una fantomatica "Sezione (di che?) Distaccata di Almenno S. Salvatore".

Curiosa infine la distinzione fra gli avvocati iscritti all'albo e quelli nei due registri allegati: i primi sono "ordinari", quelli degli uffici legali di enti pubblici, anche se privatizzati, sono "speciali", i docenti e ricercatori universitari sono "avvocati e professori". Non sarebbe opportuno eliminare qualifiche non previste dalla legge e che un profano potrebbe equivocare?

4 - PASSEPIED

Si parla in questi giorni della ratifica del trattato con la Svizzera sulle rogatorie internazionali, che è in discussione in parlamento. Non entro nel merito. Ma se tutta la polemica punta sulla eventuale prescrizione dei reati di nomi eccellenti, penso che si debba osservare che, se la giustizia italiana non fosse affetta da insopportabili tempi biblici, la prescrizione dei reati sarebbe un fatto sporadico

Saint-Germain-en-Laye
30 settembre 2001
Claude Debussy

UNA BREVE STORIA DELL'O.U.A.

di Sergio Paparo

Nell'ambito del dibattito sulla natura e sulle finalità dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, data la chiarezza e la lucida ricostruzione storica, riteniamo opportuno pubblicare uno stralcio dell'intervento tenuto nel 1999 dal Collega Sergio Paparo- allora segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, ora segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura -, in occasione del Congresso straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane (E.B.)

L'avvocatura Italiana ha sempre avuto l'esigenza (comune sia alla struttura ordinistica che al movimento del libero associazionismo forense) di dotarsi degli strumenti idonei a consentirle di interloquire con la politica e la società in posizione adeguata rispetto al ruolo che le compete all'interno della società, nell'ordinamento giudiziario e nella giurisdizione.

L'avvio, nel concreto, del processo di realizzazioni di una struttura di rappresentanza unitaria dell'Avvocatura Italiana che potesse dare risposta nei fatti a quell'esigenza comune è merito dell'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense.

Già l'8 settembre 1989 era stata costituita una Commissione con la partecipazione delle maggiori Associazioni Forensi (e fra esse, le Camere Penali) e di alcuni Ordini o Unioni Regionali degli Ordini.

La Commissione - coordinata dal Segretario del Consiglio Nazionale Forense - aveva ricevuto mandato (dall'Assemblea dei Presidenti dei Consigli degli Ordini tenutasi il 16 luglio 1989 con la partecipazione delle Associazioni Forensi) di "elaborare gli strumenti operativi idonei alla costituzione di un "organismo" per lo studio e l'approfondimento di tutti i temi interessanti l'esercizio dell'Avvocatura e l'amministrazione della Giustizia".

Con una lettera del 9 aprile 1990 il collega Franco Grande Stevens, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale Forense, aveva convocato in Rimini per il giugno successivo, al Teatro Novelli, un'Assemblea degli Ordini ed Associazioni, aperta alla partecipazione di tutti gli avvocati, per discutere sul tema "Unità e rinnovamento dell'Avvocatura".

Con quella lettera di convocazione veniva sollecitata "una ampia adesione e partecipazione" ritenendo il Presidente dell'epoca del C.N.F. che l'Assemblea potesse "costituire il primo concreto passo per la creazione di uno strumento idoneo a realizzare l'aspirazione di tutti gli avvocati italiani".

Nella relazione introduttiva dei lavori di quella assemblea il collega Edilberto Ricciardi Segretario del C.N.F., scriveva che "l'unità può essere utilmente assicurata dalla costituzione di un organismo cui partecipino, oltre agli ordini e alle associazioni, il CNF e la Cassa Nazionale di Previdenza, e che abbia come funzione quella di consentire alle varie componenti istituzionali ed associative della avvocatura, in continuo ampio confronto, di misurarsi sui problemi e sugli argomenti di interesse collettivo, di esprimere al riguardo, con tempestività ed efficacia, le proprie valutazioni e di formulare, in unità di intenti, le soluzioni più adeguate".

All'esito dell'Assemblea (cui parteciparono anche le Associazioni forensi) venne approvata per acclamazione una mozione con la quale, confermata la volontà di tutte le componenti dell'Avvocatura di intraprendere un percorso unitario, venne istituita una Commissione (composta dai Presidenti di sei Ordini miratamente scelti a rappresentarne importanza ed aree geografiche, nonché da tutte le associazioni forensi, comprese naturalmente le Camere Penali) alla quale fu affidato il mandato di "porre in essere gli strumenti atti a realizzare l'Assemblea

forense elettiva costituente l'organismo che esprima l'unità dell'Avvocatura italiana nella salvaguardia delle singole autonomie associative e dei compiti istituzionali dei Consigli degli Ordini, predisponendo modalità e tempi per l'attuazione di quanto sopra.

Per volontà dell'avv. Grande Stevens, la Commissione condusse i suoi lavori presso il C.N.F. e, per uguale determinazione, fu presieduta dal Segretario del C.N.F., il quale ultimo, con sua lettera del 18.3.91, diede comunicazione ufficiale ai Presidenti delle Camere e delle Commissioni Parlamentari, ai capigruppo delle due Camere, ai componenti le Commissioni Giustizia, ai responsabili dei settori Giustizia di tutti i partiti, ai Ministri della Giustizia, del Lavoro, delle Finanze e della Funzione Pubblica, dell'esistenza e delle prerogative di detta Commissione annunciando che era stato costituito "finalmente" un organismo che, salve le autonomie di C.N.F., Ordini ed Associazioni, si proponeva come "interlocutore privilegiato per l'ampia rappresentatività che essa può esprimere".

La c.d. Commissione di Rimini - dopo il passaggio della Prima Conferenza Nazionale di Venezia del 1992 - fu confermata negli originari suoi compiti anche dal Congresso Giuridico Forense di Roma del 1993 che "in esito ad una appassionata discussione sul tema della rappresentanza dell'Avvocatura" (come testualmente recita la mozione finale) deliberò di indire un Congresso straordinario affidandogliene l'organizzazione, ivi compresa la definizione dell'ordine del giorno.

Congresso straordinario che la Commissione di Rimini convocò per l'autunno del 1994 in Venezia operando nel frattempo con il contributo fattivo di ogni sua componente; prime fra tutte il Consiglio Nazionale Forense (i Segretari del quale, nel frattempo succedutesi, ne coordinarono sempre puntualmente i lavori: dopo l'avv. Ricciardi e l'avv. Sanino il collega Nicola Buccico) e l'Unione Nazionale delle Camere Penali (con il suo Presidente, il collega Gustavo Pansini, ed i suoi delegati Vittorio Chiusano ed Aldo Marongiu). Va anche ricordato che della Commissione fecero parte attivissima illustri penalisti (fra i quali Rodolfo Bettiol, Michele Saponara e Vincenzo Siniscalchi) in rappresentanza chi di altre associazioni che del proprio Consiglio dell'Ordine.

Nella chiusura delle note di presentazione del Congresso Straordinario di Venezia del 1994 la Commissione ammonì che il Congresso sarebbe stato "il banco di prova della capacità di sforzo unitario e incisivo dell'intera Avvocatura per darsi finalmente la dignità e gli strumenti di soggetto politico" e - nell'affidarsi alle valutazioni sovrane dell'assemblea congressuale - ricordò che "alla fine, quello che conta è la promozione del bene della categoria forense" ricordando però che "occorre che sia ben presente a tutti che il tempo delle incertezze e delle perplessità per non dire delle dotte accademie, è ormai definitivamente consumato: ormai è soltanto tempo di agire, con decisioni coraggiose e innovatrici".

La mozione approvata a Venezia, dopo un confronto a volte anche aspro ma comunque assai chiaro sulle differenti posizioni, deliberò in via preliminare di "attribuire al Congresso Nazionale Forense la determinazione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi politici dell'Avvocatura" e quindi di costituire un organismo "al fine di realizzare gli obiettivi dell'Avvocatura" operando "in continuità e in collaborazione con il C.N.F."

L'Organismo che fu eletto dal Congresso era composto da un componente per ogni Distretto di Corte D'Appello e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni che avevano fatto parte della Commissione di Rimini (e dunque anche l'Unione delle Camere Penali Italiane).

La scelta operata a Venezia, acclamata dall'assemblea congressuale, fu molto netta e precisa nel riconoscere il Congresso Nazionale Forense quale sede della formazione della volontà politica dell'Avvocatura Italiana.

Il messaggio politico di quella determinazione fu recepito in maniera chiarissima dai mass media, se è vero che il Corriere Della Sera e Repubblica del 24 ottobre 1994 titolarono rispettivamente "nasce il partito degli avvocati" e "ora gli avvocati si fanno "partito" per contare quanto i magistrati".

A Venezia l'Avvocatura Italiana, in ogni sua rappresentanza, scelse tutto ciò che era nelle sue facoltà di scegliere e decise tutto ciò che era nei suoi poteri di decidere: il Congresso quale sede della formazione della volontà politica e l'Organismo, di sua derivazione, quale suo strumento.

Nel Congresso prevalse anche la linea di tendenza che voleva il riconoscimento formale, legislativo dell'organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura Italiana.

Questa posizione fu espressa fortemente dal Consiglio Nazionale Forense (ma anche l'AIGA si era pronunciata favorevolmente auspicando che si attivasse "ogni opportuna iniziativa affinché il progetto del nuovo Ordinamento professionale contenesse la previsione di una struttura di rappresentanza unitaria della categoria").

Ed infatti nella mozione conclusiva si indicò che l'organismo di rappresentanza avrebbe dovuto trovare legittimazione normativa con la legge di riforma del C.N.F. mantenendosi di esso la "sezione" giurisdizionale ed amministrativa (previa modifica di sistema elettorale, da affidare all'elezione diretta da parte degli iscritti agli albi piuttosto che a quella secondaria da parte dei Consigli degli Ordini) affiancata da una "sezione" politica (comunque eletta in sede Congressuale).

Nella consapevolezza però che non sarebbe stato nella disponibilità dell'Avvocatura determinare né i contenuti né i tempi di definizione della normazione lì auspicata, molto responsabilmente il Congresso deliberò che l'organismo appena costituito sarebbe rimasto in carica fino al prossimo Congresso "e così via fino all'entrata in vigore della modifica legislativa" e che il successivo Congresso - che si sarebbe tenuto nel settembre dell'anno successivo a Maratea - avrebbe dovuto anche modificare i criteri di composizione dell'organismo correggendo la necessaria rappresentanza distrettuale in rapporto proporzionale agli iscritti agli albi.

Qualche giorno prima che si aprissero i lavori del Congresso di Maratea il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (il collega Raoul Cagnani) - con un editoriale a sua firma su Guida al Diritto - valutò in termini fortemente positivi l'operato dell'Organismo unitario nato a Venezia e con molta lucidità e senso della realtà,

nella sua relazione introduttiva dei lavori del Congresso, volle segnalare come non fosse possibile prevedere né i tempi né i contenuti dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale nell'ambito del quale avrebbe dovuto trovare collocazione - secondo il deliberato conclusivo del Congresso di Venezia - la definizione dell'Organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura; e dunque invitò il Congresso a prendere atto di questa realtà ed a ricercare una soluzione che consentisse "in attesa di una legge che sanzioni la nuova struttura dello stesso Consiglio Nazionale Forense" - di "non gettare al vento" il risultato "così faticosamente conseguito- quello dell'unità politica ed operativa - che è costato agli avvocati d'Italia tanti sforzi e sacrifici e che rappresenta, quindi, un patrimonio che non può essere con leggerezza distrutto e disperso".

I delegati presenti a Maratea - in rappresentanza praticamente di tutti gli Ordini - fecero proprio il messaggio del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e - come per altro era previsto nell'elaborato conclusivo di Venezia - approvarono lo Statuto del Congresso e, nell'ambito di questo, la strutturazione dell'Organismo Unitario quale suo ente di rappresentanza.

Ricordo che tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini erano delegati di diritto e che le delegazioni dei singoli Fori erano costituite da delegati per metà eletti nelle assemblee locali e per l'altra metà designate direttamente dai Consigli.

Questo corpo congressuale volle statuire che "il Congresso Nazionale Forense rappresenta l'Avvocatura Italiana, a mezzo dell'Organismo Unitario" (art.1 dello Statuto) e che "il Congresso realizza la confluenza di tutte le componenti dell'Avvocatura" (art. 2 dello Statuto).

Dopo il passaggio della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura Italiana tenutasi a Pescara nel dicembre 1996 (all'esito della quale fu approvato un documento politico che impegnava l'Organismo Unitario ed il Consiglio Nazionale Forense "nell'ambito delle rispettive funzioni, a sviluppare la più intensa azione comune per la realizzazione di una giustizia nuova fondata sul rispetto delle regole e sull'efficienza" il Congresso di Trieste - Grado del settembre 1997 fu chiamato, fra l'altro, a valutare l'assetto statutario che era stato definito a Maratea.

A conclusione dei lavori congressuali - che videro la più alta partecipazione di delegati mai fino a quel momento registrata - venne varato, praticamente all'unanimità, lo Statuto attualmente vigente che - mantenendo lo spirito della mozione finale di Venezia - riconferma (all'art. 1) che "il Congresso Nazionale Forense è il momento di confluenza di tutte le componenti dell'Avvocatura Italiana e ne determina gli indirizzi generali, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle problematiche che riguardano la professione forense" e che prevede (all'art. 2) che "gli indirizzi deliberati in sede congressuale saranno realizzati dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo unitario, nell'ambito delle rispettive competenze, istituzionale e politica" ed ancora che "i due organismi operano in piena autonomia curando, attraverso la costante consultazione e la reciproca informazione, di conseguire una comune unità di intenti".

Nel Congresso di Napoli dello scorso settembre questa impostazione statutaria non è stata modificata; nessuno degli emendamenti presentati - che poi com'è noto, non sono stati messi in votazione - riguardava l'assetto delineato dagli artt. 1 e 2 dello Statuto.

BRESCIA: ESAME DI ABILITAZIONE CON "NUMERO CHIUSO"?

di Claudia Testa *

Pubblichiamo la seconda parte dell'articolo dell'A.P.A.B. La prima parte è apparsa sul n° 34 di D&R.

Pur non condividendo le considerazioni dell'Avvocatura in ordine all'eccessivo numero di avvocati (eccessivo in base a quali parametri ed in funzione di che cosa?), abbiamo già esposto più volte - e lo ribadiamo in questa sede - quello che per noi rappresenta l'unico correttivo possibile e giustificato all'accesso alla professione: non l'adozione di un numero chiuso più o meno ufficiale, ma un controllo più severo da parte degli Ordini circa l'effettività della pratica.

Dei trentamila aspiranti avvocati, infatti, meno della metà è composta da praticanti effettivi, ovvero da laureati in giurisprudenza che frequentano quotidianamente, a tempo pieno, senza alcuna retribuzione (o con retribuzione minima) lo studio di un avvocato. L'altra metà è composta, invece, da un coacervo disomogeneo di impiegati statali, bancari, dipendenti di compagnie assicurative, praticanti notai e aspiranti magistrati che risultano iscritti anche al registro dei praticanti avvocati etc, che, pur non avendo speso un minuto del proprio tempo in uno studio legale, sono tranquillamente iscritti al registro speciale e, al termine dei due anni si presentano, insieme ai praticanti effettivi, all'esame di abilitazione. Il solo fatto dell'esistenza dei "praticanti fittizi" è un insulto nei confronti di chi rinuncia ogni anno a uno stipendio fisso per dedicarsi a tempo pieno a una professione che desidera apprendere.

Ma ciò che davvero è il paradosso di quella comica rappresentazione che ormai è divenuto l'esame di Stato è che un'ampia fetta di quei quindicimila che ogni anno ottengono l'abilitazione, è costituita proprio da questi "praticanti fittizi".

Se all'esame di abilitazione si presentasse unicamente chi ha svolto pratica effettiva, i candidati non supererebbero le quindicimila unità. Ecco risolto in radice anche il problema della regolamentazione dei "flus-

si in entrata" che tanto sta a cuore ai vertici dell'Avvocatura.

Tuttavia, pare che gli Ordini locali sottovalutino o, comunque, non siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno che, purtroppo, ha assunto proporzioni rilevanti anche nel nostro distretto.

Il primo passo da compiere per affrontare alla radice il problema della pratica fittizia

fittiziamente al registro per poi unirsi effettivamente alla schiera dei praticanti solo il giorno dell'esame.

L'accorgimento proposto potrebbe ridurre notevolmente il numero di praticanti avvocati.

L'introduzione del suddetto obbligo potrebbe però non bastare nel caso, ad esempio, degli aspiranti magistrati o di

coloro che si iscrivono contemporaneamente al registro dei praticanti avvocati ed a quello dei praticanti notai. Un deterrente in questo senso, da affiancare all'obbligatorietà del patrocinio, potrebbe essere rappresentato dall'introduzione dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense. Attualmente, infatti, un laureato in legge che decida di iscriversi contemporaneamente ai due registri, o di iscriversi al registro dei praticanti avvocati pur con l'intenzione di sostenere il concorso per uditore giudiziario, non sopporta oneri economici rilevanti. L'iscrizione obbligatoria alla Cassa forense - al momento dell'ottenimento del patrocinio potrebbe fungere da disincentivo in questo senso.

E' evidente che la seconda proposta rappresenta un onere non indifferente per chi, come noi, esercita la pratica in modo esclusivo, spesso senza alcun tipo di retribuzione.

Tuttavia saremmo disposti anche a questo ulteriore sacrificio, oltre a quelli che già facciamo quotidianamente, se

questo potesse servire a rendere più equo l'accesso alla professione. Siamo disponibili ad assumerci maggiori responsabilità e maggiori oneri ma solo se a questo nostro impegno facciamo seguito risposte concrete ad un problema la cui soluzione non può davvero attendere oltre. Tollerare l'esistenza dei praticanti fittizi rappresenta, oltre che un insulto nei confronti dei giovani professionisti che svolgono il periodo di pratica con assiduità, anche un atteggiamento che certo non accresce la credibilità della classe forense nei confronti dell'opinione pubblica.

*Associazione Praticanti Avvocati Bergamo



Un défenseur en Justice de Paix causant affaires dans son cabinet habituel.

è rappresentato - secondo noi - dall'introduzione dell'esercizio obbligatorio del patrocinio legale al termine del primo anno di pratica. Come noto, infatti, chi richieda l'abilitazione deve, al pari degli iscritti all'albo degli avvocati, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di cui all'art. 3 R.D. 1578/1933, prima fra tutte quella fra libera professione e lavoro dipendente.

Allo stato attuale, infatti, vista la non obbligatorietà di chiedere il patrocinio, accade che i praticanti fittizi non debbano rilasciare alcuna dichiarazione in ordine alla loro attività effettiva. Non rischiando nulla, è evidente l'appetibilità di iscriversi

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Fermo auto. Secondo me, se chi subisce un incidente non usa la vettura, ma si avvale dei mezzi pubblici, risparmia. Quindi non solo non potrà pretendere il cosiddetto fermo, ma dovrà detrarlo dall'importo del danno secondo il seguente esempio: Riparazione auto £ 500.000. Fermo 5 giorni a £ 10.000 al giorno = £ 50.000. Risarcimento dovuto dall'assicurazione = £ 450.000.



Moralità. Moralità. Fossi un Giudice deciderei così.



Mentre, come ho già detto, non liquiderei alcunché per permanenti dell'1-2%. Sono infermità soggettive e inavvertibili e che quindi non esistono.



Come non esiste, se non in casi rari, il cosiddetto colpo di frusta.



I Giudice, a mio avviso, sono influenzati dagli importi delle compravendite dei calciatori, talvolta di molti miliardi. E' così, esagerando, liquidano miliardi. Senza pensare che i denari del calcio sono spesso quelli della vendita di due gatti. Io ti dò un gatto che vale un milione, e tu mi dai una gatta che vale un milione.



I miliardi liquidati dai Giudice bisogna invece pagarli in contanti. Moderazione, Giudici, moderazione. L'inflazione va combattuta anche con la moderazione.



Fossi un barista, cercherei di dare una mano all'economia. Per esempio il cappuccino con cornetto - £ 3.000 - anziché aumentarli a £ 3.100, lo diminuirei a £. 2.900.

Le cene collettive organizzate dal Consiglio degli Avvocati e del Sindacato ogni anno costano £ 10-20.000 di più. Non ci andrò.



Non è meglio, come dice il mio amico Eustorgio, una cenetta all'osteria del Rota, con polenta, salame e coniglio a £ 20.000, vino compreso.



E poi c'è la figlia che serve. L'hai vista, Bracotone?



Eustorgio, ha ragione. Io la penso come lui.



In corso di causa, fatti i debiti calcoli, invio alla controparte a saldo una certa somma. La controparte non incassa l'assegno e prosegue nel giudizio. La sentenza del Goa riconosce congruo l'importo da noi inviato a suo tempo, compensa le spese ma ci condanna al pagamento del capitale e degli interessi che, essendo ormai trascorsi ven'anni, sì proprio vent'anni, in pratica raddoppiano il capitale. E giustizia codesta? Perché devo pagare quando ho già pagato e perché versare gli interessi? Se controparte non ha riscosso l'assegno, imputet sibi. Appellare o non? Certo è che altri vent'anni mi spaventano.



Consumo acqua e contatore unico per due famiglie composte da un egual numero di persone occupanti la medesima superficie. Una famiglia paga il totale agli Acquedotti e richiede con ingiunzione la metà all'altra famiglia, documentando. Il Giudice di Pace di Bergamo respinge: "Non c'era la prova che il credito sia certo e liquido". Erra. Il credito è certo (ci sono le bollette) e indubbiamente è liquido, trattandosi di acqua. Che c'è di più liquido dell'acqua (formula chimica H₂O che si legge acqua 2 ho) Ahi, Ahi, Giudice di Pace!



Caro Direttore, mi permetto un appunto. Hai spedito il giornale ai colleghi in via Garibaldi Giuseppe (sic! via Garibaldi Giuseppe). Ahi, Ahi, Direttore.

GRAN SUCCESSO DELLA FESTA D'ESTATE

di Raffaella Lusvardi

S pensierata - e già lontana - la festa d'estate organizzata dall'Associazione Provinciale Forense che si è svolta al Castello di Malpaga lo scorso 12 luglio 2001, occasione conviviale di incontro per tutti gli avvocati ed i praticanti bergamaschi, iscritti all'associazione e non, che, anche quest'anno, hanno partecipato numerosi all'accadimento "mondano" in un ambiente cordiale ed informale, se pure altamente suggestivo.

L'annunciarsi di un temporale pomeridiano sulle nostre prealpi era stato l'unico timore per la buona riuscita della "festa", visto che la cena si svolgeva all'aperto, sotto il porticato del cortile centrale del castello, e che proprio il cortile, senz'altro riparo che non fossero le stelle, doveva essere teatro della musica e del ballo: fortunatamente, nulla ha trattenuto l'estate piena e dilagante e gli oleandri frondosi all'ingresso del castello hanno portato soltanto una brezza

discreta, ben accetta anche dalle "mise" più scollate delle colleghe e delle mogli e fidanzate dei colleghi, e sicuramente ...perfetta per il menù.

La cena, infatti, è stata adeguata ed intonata all'ambiente, così permeata di storia e del carisma del condottiero Bartolomeo Colleoni, ed

ha previsto portate come il risotto del castello, il brasato di cervo e la porchetta, con vini rosso e bianco. La serata è stata anche l'occasione per esprimere ad alcuni colleghi la riconoscenza dell'Associazione per



l'impegno in essa profuso durante gli anni e, ad una giovane collega, per essere di incentivo ed augurio di buon inizio: così sono stati premiati l'avv.to Antonio Maria Galli, quale ex-Presidente dell'Associazione per gli ultimi due mandati, l'avv. Vincenzo Bianchi per la ventennale continua-

tiva iscrizione, l'avv.to Francesca De Petris, quale migliore neo-avvocato bergamasco nell'ultima sessione degli esami a Brescia.

Nell'occasione, è stato festeggiato il genetliaco dell'avv. Mario

Giannetta, veterano dell'associazione a cui si devono tante battaglie e tanti successi, e a cui l'amico e collega Franco Offredi ha dedicato una poesia.

Dopo la consegna dei riconoscimenti nel rispetto della miglior tradizione dell'associazione, nel quadrato del cortile illuminato dalle fiaccole medievali quasi tutti si sono scatenati fino a notte inoltrata, con la bravissima band del nostro collega Ghidotti, e molti ballerini si sono dispiaciuti e quasi hanno protestato quando la musica è finita - ma era davvero tardi!

Alla serata erano presenti il Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Ettore Tacchini, alcuni delegati dell'Associazione di Milano, nonché il prof. Maurizio Sala Chiri.

La festa è risultata garbata e vivace, molti giovani vi hanno partecipato, molti meno giovani sempre simpatici e di buona compagnia, ed ha rappresentato un momento piacevole per salutare i colleghi prima delle vacanze estive e per accomiatarci dal lungo anno di lavoro trascorso.



Tutti i protesti e le aste immobiliari della provincia di Bergamo

il

Bollettino

dei Protesti e delle Aste Immobiliari
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ELENCO UFFICIALE DEI
PROTESTI CAMBIARI
DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI BERGAMO

5 bis

26-07-2001

2001
anno duemilauno

Spec. in A.P. - art. 2 comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo - L.4.000 - € 2,06

**per informazioni:
035.4120304**

è un'iniziativa



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura Bergamo

La Rassegna

INIZIATIVE IN CORSO: SEMPRE PIÙ AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI

di Roberto Mazzariol

Siamo ormai alla fine del 2001 e, dopo quasi un anno di attività il Direttivo vuole informare i propri iscritti delle iniziative in corso che interessano l'avvocatura bergamasca e delle agevolazioni destinate ai propri iscritti.

Come avrete avuto modo di constatare, la primavera scorsa l'A.P.F. e l'IPSOA, con la quale è stata avviata una fattiva collaborazione per la predisposizione di convegni di studio e aggiornamento, avevano organizzato un seminario sulla Responsabilità Civile che ha avuto il successo previsto sia per il numero dei partecipanti che per i contenuti affrontati e discussi tramite relatori competenti.

Anche in questo autunno tale collaborazione ha portato alla predisposizione di un ulteriore Corso, con inizio dal 3 ottobre, avente ad oggetto i Contratti Internazionali.

Come avrete avuto modo di vedere dai depliant di iscrizione, che sono stati fatti recapitare tramite l'IPSOA, i costi di partecipazione al seminario sono stati differenziati per agevolare gli aderenti all'Associazione: per gli iscritti è stato infatti previsto un costo di L. 450.000 rispetto al prezzo base di L. 700.000, con uno sconto di ben L. 250.000.

Altri corsi sono comunque in programma per il prossimo anno con la collaborazione dell'IPSOA.

Sulla scorta del notevole successo ottenuto con il seminario sul diritto di famiglia, svoltosi nella primavera dell'anno 2000, l'Associazione sta comunque autonomamente predisponendo un nuovo corso vertente sul medesimo argomento ed il

cui svolgimento sarà, con ogni probabilità, nella prossima primavera.

A differenza del primo questo corso, gratuito per gli iscritti, prevedrà il versamento di un contributo da parte di chi chiunque voglia parteciparvi.

Si deve poi ricordare agli iscritti, in regola con il pagamento della quota, che l'A.P.F. ha stipulato una convenzione con la AEG di Bologna, tramite la Assosebino, per la sottoscrizione di polizze per la responsabilità civile a condizioni particolarmente vantaggiose: tale polizza prevede il pagamento di un premio fisso, e non proporzionato al volume d'affari, rapportato solamente al massimale che si vuole assicurare (L. 1.500.000.= per un massimale di L. 4.000.000.000.= e L. 1.100.000.= per un massimale di L. 1.500.000.000.=), con garanzie simili a quelle proposte da altre compagnie. Alcune maggiorazioni sono previste solo nel caso si vogliano aggiungere garanzie particolari. La convenzione, inoltre, prevede che la polizza possa essere sottoscritta anche da chi non è iscritto al sindacato ma, in questo caso, l'importo del premio è maggiorato di circa il 15 %. In caso di controversie con la compagnia di assicurazione, è prevista la competenza del foro dove ha sede l'avvocato che ha sottoscritto la polizza.

L'Associazione Provinciale Forense, inoltre, sta predisponendo un'ulteriore iniziativa di interesse per gli iscritti che è la "carta servizi" con la quale si potranno ottenere, dietro esibizione della tessera associativa in regola col pagamento dell'anno in corso, degli sconti con esercizi che hanno prestato la pro-

pria adesione all'iniziativa.

Tra quanti hanno dichiarato finora la propria disponibilità vi sono un'agenzia viaggi, una società di telefonia, un negozio di arredamento per uffici, cartolerie e negozi di materiale per ufficio, rivenditori di testi giuridici, ristoranti e bar per colazioni di lavoro.

Tale lista è per il momento indicativa in quanto sono ancora in corso delle trattative per allargare la rosa degli aderenti a tale nostra iniziativa.

Per i più giovani e per coloro che vogliono diventare avvocati, l'A.P.F. ricorda che ogni anno organizza delle prove simulate degli esami di abilitazione.

Anche quest'anno, nel prossimo mese di novembre, verranno svolte tali prove che si svolgeranno in tre giorni consecutivi (venerdì, sabato e domenica) e con la stessa durata temporale di quelle organizzate presso le relative Corti d'Appello.

Anche tale iniziativa è gratuita per chi è già iscritto all'Associazione.

A tutti i colleghi, iscritti e non, l'Associazione Provinciale Forense ricorda che è disponibile a ricevere le segnalazioni, anche via e-mail (sindacatobg@tiscalinet.it), relative al buon funzionamento della giustizia nel nostro circondario e a portare tali problematiche all'attenzione degli uffici competenti tramite il Comitato Paritetico.

Altre iniziative a favore degli associati, tra cui la possibilità di corrispondere tramite c/c postale la quota associativa, sono ancora alla studio e saranno dirette sia a coloro che rinnoveranno per tempo la loro adesione sia per coloro che vorranno iscriversi.

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

(M.G.)

TRALCI DI VITE

C'era una poesia
nelle vecchie case
di periferia
con i panni appesi
alle inferriate,
le finestre tristi
con le grate
e volti di femmine
dal lavoro domestico
usurate.

Ho nostalgia
per una d'esse
e per una donna
mia giovane e
ardente,
svanita poi nel niente,
con le chiome bionde
come i tralci di vite
a Primavera,
con le chiome a onde
come i nubi di nuvole
la sera.

Io mi rammento
semplice e sincero,
credevo nella vita,
la stupenda stagione
da subito è finita.

Luciano Andreucci

EDERA

All'uomo tu, virente
simbolo di speranza
dici edera, a lui sovente
<avanti ... avanti ... sul>

E il fatto al grido aggiungi
scostandoti da terra;
e all'élce ti congiungi
o all'alta ripa tu.

Oh! Quanto da te son io
diverso, gran maestra:
tu sali ... io pel pendio
vo rotolando giù.

Emidio Panajia

SUPERBO SIA L'UOMO

Nascesti piccolo
invece sei grande
perché hai nel tuo destino
l'incontro con la libertà,
la conoscenza del tuo inizio e del tuo fine
la radice universale della tua luce
la felicità che alberga nel cosmo per te.

Incontrare la libertà
è l'avvento pur bello
che certamente ti attende
nella misura umana,
sacrificale quanto restringe il tuo io
per ampliare la tua socialità.

Superbo è quell'uomo
che incontra la libertà
il segno divino della sua nobiltà.

Mario Giannetta

FAVOLETTA

Un passerotto, già mezzo assiderato
e sul punto di dare l'ultimo fiato,
vide una mucca che, per riscaldarlo
non seppe far di meglio ... che smerdarlo.
Dentro il calduccio della gran boazza,
che al freddo gli faceva da corazza
prese l'uccello a cantar in tal maniera
che pareva arrivata primavera.
L'udì un gattaccio e, benché merdoso,
lo giudicò persino appetitoso:
lo levò dalla caccia e con creanza
lo invitò a pranzo, in veste di pietanza.
Da questa favoletta una morale:
non sempre chi ti smerda ti vuole male;
non sempre ti vuol ben chi ti raccatta
e s'affanna a levarti dalla caccia;
... e poi, chissà perché quello cantava
se nella merda fino al collo stava!

Eugenio Ginoulhiac

- Mario Giannetta

IL ROVESCIO DEL DIRITTO (a cura di Froff)

Così parlò: ... Gambarotta

NUDA PROPRIETÀ

Ecco un'eccellente occasione per dimostrare un assioma che è stato più volte ribadito: nella scienza del diritto le parole non hanno lo stesso significato che hanno nell'uso comune. Perciò quanti di voi sentendo parlare di Nuda Proprietà si sono inuzzoliti, immaginando una signora Proprietà con le chiappe di fuori, si disilludano. Niente di più casto della **Nuda Proprietà**. Del resto avete mai sentito parlare di una "proprietà vestita"? Ma facciamo un passo indietro.

Nel 1840, Pierre-Joseph Proudhon si era chiesto: "Che cos'è la proprietà?" e si era risposto: "La proprietà è un furto". Ora, per la proprietà transitiva, deve esistere anche il "nudo furto". Esiste ed è quel furto compiuto senza secondi fini, per il puro piacere di rubare, così come la nuda proprietà è fatta per il puro piacere di *proprire*. Vedete che passo passo ci stiamo avvicinando alla definizione che ci interessa. La **Nuda Proprietà** è la proprietà senza condizionamenti di sorta.

Facciamo, per spiegarci meglio, un esempio al contrario: se voi siete proprietari di un cinema non potete far entrare solo quelli che pagano il biglietto, ma anche finanzieri, poliziotti, carabinieri, guardie giurate, ispettori della Siae, eccetera eccetera. La vostra proprietà, ancora piena e legittima, non sarà nuda. Invece l'impiegata che si nega al capoufficio e gli dice in faccia: "piuttosto che dartela me la cucio" esercita un diritto di Nuda Proprietà!

MINA AL GOVERNO

di Renato D'Auria

Una notizia di grande e preoccupante interesse: la FITA (Federazione Italiana del terziario avanzato, membro di Confindustria) ha accertato che nel 2000 la consulenza professionale svolta da ingegneri, architetti, avvocati ed altri professionisti stranieri, a favore di imprese operanti in Italia, ha registrato - rispetto ovviamente, al contrario - un disavanzo di L. m. di 8.959, differenza quasi raddoppiata rispetto al 1999 (-5.881) e triplicata rispetto al 1995 (-2.9189).

In parole povere ciò significa che i professionisti italiani lavorano poco all'estero mentre operatori stranieri lavorano molto in Italia.

Il quotidiano titola: "Ordini, senza riforma persi 9 mila miliardi" e sotto-titola "Italia invasa dagli ordini professionali stranieri".

Al di là dell'enfasi giornalistica che una larga fetta della torta dei redditi professionali nazionali finisce nelle tasche di professionisti stranieri mentre quelli nazionali non riescono ad unghiare le torte estere, l'articolaista riferisce l'opinione del presidente della FITA che addebita la responsabilità al mancato riordino legislativo delle professioni: c'è del vero ma anche altro: c'è il sistema italiano che non funziona. Pur trascurando quella che potremmo definire la consulenza (progettistica in primo piano ma anche consulenza, nel nostro linguaggio, stragiudiziale che non è ostacolata dalla burocrazia) resta il fatto che i servizi pubblici nazionali sono fortemente penalizzanti.

Conosco centinaia di magistrati e funzionari che s'ammazzano di fatica ma se il risultato è quello denunciato da sempre vuol dire che l'organizzazione non funziona: dal 1984 al 1998 il tempo del processo civile è raddoppiato passando da 26 a 53 mesi con con-

seguenze penalizzanti per i cittadini e le imprese.

Un esempio sorprendente: la giustizia internazionale (Corte Europea dei diritti dell'uomo) è bloccata dalle migliaia di ricorsi italiani che chiedono risarcimenti per violazione del tempo ragionevole dei procedimenti.

Il legislatore migliora il servizio? No. Toglie giurisdizione al giudice internazionale inventando un ricorso al giudice nazionale (L. 24.3.2001 N. 89), uno dei responsabili delle violazioni e, nel frattempo continua a fornire il pessimo servizio giustizia, aumentando solo il costo. Tutto ciò, dunque, non accade a caso: il nostro Paese si è affacciato alla democrazia e alla libertà (anche economica) appesantito da una ideologia che ha prodotto una società che ha risolto all'inizio, spesso bene, i problemi, trasformandoli poi, con il tempo, in una società permeata da assistenzialismo, di aree di mercato protette, burocrazia parassitaria tutelata da sindacati preoccupati solo del contingente.

Da parecchi vincoli ci sta liberando l'Europa ma che - da qualche tempo - batte in testa: hanno imposto la moneta unica senza uniformare le regole economiche fondamentali e il sistema di servizi sicché se taluno produce in Olanda ha servizi pubblici migliori, sistema bancario di sostegno, infrastrutture idonee. Tutte cose che hai poco in Italia e da ciò discende solo che il costo del servizio è maggiore ed il risultato pessimo: stiamo a galla in Europa solo perché l'euro si è svalutato verso il dollaro.

In questo quadro si collocano le difficoltà dei professionisti italiani che rischiano di essere colonizzati. Quale il rimedio? Quella mancata legge sulle professioni che lamenta la FITA e quello dell'ex ministro Biondi che ritiene che dovranno essere autorizza-

te per la fornitura di servizi professionali le società di capitale ma limitate ad ingegneri ed architetti (costosi progetti per grandi opere) lasciando l'intervento personale - o di associazione paritetiche di simili - ad avvocati, notai, commercialisti?

Personalmente conosco un solo rimedio per modernizzare: liberalizzare pretendendo solo reciprocità tra i Paesi e rispetto di poche regole. Liberiamo un Paese dominato da giornalisti-soloni e filosofi deboli, scrittori prolifici e registi in crisi, attrici passionarie e salotti buoni. E' necessario "... ridare fiato ad un Paese sfiduciato e raggrinzito su se stesso. Un Paese che non sopporta più l'arroganza e l'invasività di uno Stato sempre più tronfio nella sua retorica e nella sua volontà salassatorie e sempre più assente dove il suo intervento sarebbe necessario ... uno stato che si occupasse solo dello stretto necessario perché una società possa esistere e crescere" (La Stampa 2/6/01, p. 1).

Sante parole, scritte da Mina (sì, la cantante in esilio volontario a Lugano nominata Grande Ufficiale da Ciampi il giorno della Festa della Repubblica).

Non ci resta che mandare Mina al Governo.

Non solo parole, parole, ma anche sassofoni, sassofoni.

Poiché D'Auria me ne dà l'occasione, ricordo che con il medesimo provvedimento del Presidente della Repubblica è stato nominato Grande Ufficiale anche Gianluigi Trovesi, sassofonista bergamasco di fama internazionale. (E.B.)

RECENSIONI, NOVITÀ, NOTIZIE

Complimenti al Collega Paolo Rosa.

Infatti, in occasione del 3° campionato Italiano organizzato dall'Associazione Italiana Magistrati, Avvocati e Notai Ciclisti, ha vinto la gara riservata alla sua categoria (Master 7) nella cronoscalata di otto chilometri e mezzo, tenutasi a Palermo il giorno 9 settembre.

L'efficiente organizzazione è stata curata dal locale Consiglio dell'Ordine, il cui Presidente ha anche premiato l'Avv. Rosa.

La concorrenza cresce: fiocco rosa in casa del Collega Paolo Bertocchi, mentre Silvia Vitali ha avuto addirittura due gemelli ... vivissimi auguri!!

Tutti i Colleghi che avessero piacere di vedere pubblicate notizie come questa, sono pregati di contattare la Collega Stefania Baranca (tel. 035 213033)

Come già ricordato in prima pagina, il prossimo 22 novembre si terrà presso la Sala Traini del Credito Bergamasco l'assemblea degli iscritti. Si prega vivamente di partecipare.

Fiori d'arancio per Dario Marchese. Il nostro collega si è unito in matrimonio il 27 settembre con la signora Roberta Boesi.

È mancato l'Avv. Pietro Gaggioli.

Per molti anni è stato responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Bergamo. Il Foro ne ha sempre apprezzato la correttezza professionale e le doti di umanità e disponibilità.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale Forense si riunirà nei giorni 18 e 31 ottobre e 15 e 29 novembre.

Il giorno 19 luglio scorso vi è stato un incontro tra il direttivo della nostra Associazione ed il direttivo dell'Associazione Giovani Avvocati di Bergamo.

Tale incontro è nato dall'esigenza di riaprire i rapporti con le altre Associazioni, al fine di migliorare le rispettive esperienze e di instaurare rapporti di proficua collaborazione.

In particolare si è ribadita da entrambi le parti l'importanza del Comitato Paritetico per intervenire sui problemi locali, con l'intesa di ulteriormente valorizzarne le funzioni.

**SI RICORDA AGLI ISCRITTI
IL PUNTUALE PAGAMENTO
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA.**



Che Robert H. de la source.

— Vous avez perdu votre procès c'est vrai... mais vous avez du plaisir à entendre plaider.

SOCIETÀ TRA AVVOCATI: INCERTEZZE SUI PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI

*di Maurizio De Tilla**

Il D. lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, disciplina, al titolo II artt. 16 e seguenti, l'esercizio della professione forense in forma societaria precisando che la società tra avvocati è regolamentata dalle norme dello stesso titolo II della legge e, "ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo del libro V del codice civile". Infatti, la società tra legali si modella in parte sul tipo della società in nome collettivo, cui si avvicina per struttura ed organizzazione societaria, rilevanza dell'elemento personale e regime di responsabilità dei soci.

Invero, va rilevato che l'attività svolta dalle società tra avvocati è comunque un'attività di tipo professionale - secondo quanto chiarito nella relazione governativa - ed è caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per tutto analoghi a quelli espletati dal libero professionista.

Conseguentemente, come precisato dal Governo nella propria relazione, nell'ambito dei tipi societari previsti dall'ordinamento, possono essere utilizzati solamente quelli che consentono l'applicazione delle stesse norme che disciplinano l'esercizio della professione e in primo luogo il possesso di un titolo abilitante da parte dei soci ed un regime di responsabilità simile a quelli cui è soggetto il professionista individuale.

Ne discende che la società, quale società tra professionisti, deve essere informata ai principi della personalità della prestazione e del diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, della responsabilità personale dell'avvocato e della soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità, nonché deve essere costituita da soci che siano esclusivamente avvocati. Inoltre, occorre rilevare che la società è conferitaria dell'incarico professionale, a prescindere dal socio che ne cura la relativa attività, la quale ultima, unitamente ai proventi, è imputabile alla società medesima.

In sostanza, accanto all'associazione professionale prevista dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, sorge una nuova figura, che costituisce un'entità giuridica distinta da quella dei singoli soci che la compongono; la società, infatti, è iscritta all'albo, riceve l'incarico professionale, percepisce il consenso, risponde con il suo patrimonio.

Ciò posto, deve essere evidenziato che con il D.LGS. 96/2001 il legislatore non ha affrontato il problema della disciplina normativa applicabile sotto i profili fiscali e previdenziali a tale tipologia societaria, limitandosi ad un generico rinvio alle "società in nome collettivo di cui al codice civile". Si tratta ora, in via interpretativa, di stabilire se tale rinvio debba essere inteso in modo specifico e assoluto alle società in nome collettivo riportate al libro V del codice civile, così concludendo che

si applichi alle società tra professionisti tutta la disciplina, anche fiscale, applicabile alle società in nome collettivo o se, al contrario, il legislatore abbia voluto limitare l'equiparazione ai soli fini della disciplina civilistica e non anche a quelli fiscali.

La soluzione del problema rileva anche ai fini previdenziali, tenuto conto che la contribuzione previdenziale è strettamente connessa all'aspetto fiscale e, in particolare, al reddito netto ed al volume d'affare prodotti ai fini professionali. La qualificazione del reddito prodotto dalla società tra legali, se reddito d'impresa o reddito da lavoro autonomo, alla luce della diversa disciplina fiscale che consente la determinazione delle due tipologie di reddito, assume, pertanto, una fondamentale rilevanza anche e soprattutto ai fini previdenziali.

In sede di prima interpretazione della legge, la dottrina si è espressa in maniera non univoca, giacché da una parte si è affermato che il richiamo alla regolamentazione delle società in nome collettivo implica anche l'applicabilità alle società tra professionisti della relativa disciplina fiscale, mentre altri autori hanno ritenuto che il reddito prodotto dalle società tra legali rappresenta reddito da lavoro autonomo, pertanto, il professionista resta soggetto ad imposizione fiscale secondo il criterio di cassa.

Secondo quest'ultima tesi, autorevolmente prospettata, tra gli altri, dal Prof. Moschetti dell'Unione triveneta dei consigli degli ordini degli avvocati e da ritenersi assolutamente preferibile, il richiamo che il decreto in questione fa alla disciplina delle società in nome collettivo è residuale, utile ai soli fini civilistici, non già ai fini del trattamento fiscale. Ne consegue che, sotto il profilo fiscale, la società tra legali non può essere assimilata alla società in nome collettivo che, in base all'art. 6 del D.P.R. 917/1986 produce redditi d'impresa.

Ciò che viene ritenuto determinante, a tal fine, è l'individuazione dell'attività societaria come attività oggettivamente professionale desumibile, oltre che dal dettato dell'art. 17, comma 2, D. Leg. 96/2001, anche dalla disposizione di cui all'art. 16, comma 4, in tema di iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e di applicazione di norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione forense.

Ed invero, la parte in cui il D. lgs. 96/2001 dispone espressamente riguarda proprio l'aspetto più rilevante ai fini della qualificazione fiscale, ovvero concerne l'individuazione dell'attività come attività professionale e, quindi, come attività incompatibile come quella tipicamente commerciale; conseguentemente è lo stesso legislatore che pone esplicitamente la società tra avvocati su un piano oggettivamente estraneo all'attività di impresa.

Infatti, il D. legs. 96/2001 chiarisce che l'attività tipica della società tra professionisti è qualitativamente caratterizzata dal lavoro dei soci, giacché oggetto sociale è proprio l'esercizio della professione dei soci, e, comunque, la prestazione è sempre riferibile ad uno o più determinati professionisti; in definitiva, ciò che assume particolare rilievo è la personalità e la professionalità della prestazione, come si evince anche dalla relazione ministeriale.

Tale conclusione è supportata anche dall'esame della tecnica legislativa adottata nella fattispecie, in quanto la tecnica del rinvio parziale presuppone la diversità tra le due fattispecie e non può essere confusa con la tecnica dell'assimilazione complessiva; pertanto, l'art. 16, del D. legs. 96/2001 non realizza un'equiparazione tra la società di avvocati e la società in nome collettivo, ma concretizza solamente un'integrazione normativa, parziale e secondaria, proprio a volere confermare la profonda diversità tra i due modelli societari.

Il rinvio effettuato dall'art. 16 del D. legs. 96/2001 alla disciplina delle società in nome collettivo comporta, dunque, l'applicazione alle società tra professionisti del regime delle società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile, quale normativa del tutto residuale, cui fare ricorso ad integrazione della disciplina relativa al nuovo tipo societario.

Accedendo, viceversa, alla tesi che qualifica reddito della società tra avvocati come reddito d'impresa, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, sotto l'aspetto fiscale, tra avvocati riuniti in associazione ed avvocati soci di società, in quanto i primi conseguirebbero redditi di lavoro autonomo, mentre i secondi redditi di impresa.

Ciò senza contare l'enorme confusione che verrebbe a determinarsi nel caso in cui, nella dinamica della realtà professionale, l'esercizio in forma societaria si alternasse con periodi temporaneamente diversi di esercizio in forma individuale.

In quest'ultimo caso i diversi regimi contabili determinerebbero situazioni assolutamente inestricabili con ipotesi di doppia tassazione o possibili fenomeni di elusione fiscale (e previdenziale!).

Sul punto, tuttavia, appare estremamente auspicabile un intervento legislativo chiarificatore, per evitare incertezze interpretative che possano penalizzare un effettivo ricorso al nuovo istituto da parte dei colleghi interessati.

Ciò posto in ordine all'inquadramento della problematica da un punto di vista più generale, occorre rilevare sotto un profilo più squisitamente tecnico che il reddito del singolo avvocato socio di una società tra professionisti, salvo diverse determinazioni contenute nello statuto e nell'atto costitutivo, è generalmente pari alla quota di utile della società proporzionata alla quota di conferimento dell'avvocato della società medesima; parimenti, analoghe considerazioni valgono per il volume d'affari delle società. Infatti, il reddito civilisticamente prodotto dalle società viene fiscalmente imputato ai soci, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla loro quota di partecipazio-

ne agli utili, secondo la regola prevista per le società di persone all'art. 5, comma 1 del D.P.R. 916/1987 (in tal senso, si veda, Cass. Sez. I 3 febbraio 1999, n. 903; Cass. Sez. I 3 aprile 1995, n. 3890).

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, occorre osservare che, in tema di contributo integrativo, l'art. 11, comma 2, della legge 576/1980, statuisce che "le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni iscritto agli albi di avvocato o procuratore. L'ammontare complessivo annuo della maggiorazione obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari delle associazioni o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso".

Applicando la disposizione di cui al precedente capoverso alle società tra avvocati discende che il contributo integrativo dovuto dall'avvocato-socio va calcolato sulla quota di competenza rapportata al volume d'affari della società.

In relazione al contributo soggettivo, non vi è dubbio come lo stesso vada calcolato sulla quota di reddito professionale netto (e dunque di utile, nel caso di società tra professionisti) imputabile all'avvocato-socio.

Da ultimo, si osserva che la qualificazione del reddito societario come reddito d'impresa, anziché come reddito di lavoro autonomo, comporterebbe, oltre alla tassazione in base al criterio di competenza (e dunque con tassazione IRPEF rapportata alle fatture emesse nel anno e non limitata ai soli compensi effettivamente percepiti), la rilevanza dei componenti di reddito ulteriori rispetto ai soli redditi professionali (quali, ad esempio, le plusvalenze), nonché maggiori formalità nella tenuta della contabilità, a fronte di modesti vantaggi, come la rilevanza di componenti negative di redditi ulteriori, la non applicabilità delle ritenute d'acconto, ecc.; ne deriverebbe la scarsa convenienza per gli avvocati alla costituzione di società per l'esercizio della professione, rivelandosi preferibile, sotto il profilo della chiarezza delle norme fiscali, costituire associazioni professionali.

In conclusione, stante l'incertezza interpretativa generata dalla grave lacuna della mancata previsione di una specifica disciplina fiscale sarebbe comunque auspicabile un urgente intervento legislativo che chiarisca definitivamente il regime fiscale e, conseguentemente, previdenziale applicabile ai proventi societari e che vada nel senso di equiparare tale disciplina a quella vigente per le associazioni professionali.

Ciò consentirebbe certamente un più organico inserimento del nuovo istituto nel panorama professionale italiano, favorendo un effettivo ricorso al nuovo strumento societario da parte degli avvocati interessati, oggi frenati dalle oscurità ed incertezze legate agli aspetti fiscali e previdenziali che, di fatto, ne disincentivano l'utilizzo.

Nuova Outback H6-3.0 AWD.

Tre litri. Sei cilindri.
Duecentonove CV. Zero vibrazioni.

Per il comfort dei vostri viaggi e il piacere delle vostre gite, nuova Subaru Outback. Nuova fuori, nuova nel motore. Per darvi



Pensiero Tecnologico.

il massimo che un boxer può dare: più potenza ed elasticità, meno emissioni inquinanti e meno consumi. E zero vibrazioni.



OUTBACK

DAI PRIMI NEL 4X4

MOTORE BOXER
TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE (AWD)
CONTROLLO DINAMICO DEL VEICOLO VDC+VTD: SICUREZZA ATTIVA SENZA PRECEDENTI



SELLERIA IN PELLE
SOSPENSIONI AUTOLIVELLANTI
3 ANNI DI GARANZIA SENZA LIMITI DI CHILOMETRAGGIO
SUBARU HA SCELTO SELENIA SELENIA ROYAL OIL

Concessionaria Subaru
Autocorridoni Due

Esposizione e Vendita:
Via Ghislandi, 24 Bergamo tel. 035.246913